

STATUTO
"A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE"

PREMESSA

L'"A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE" più avanti per brevità chiamata semplicemente A.N.A.S. è una libera associazione, legalmente riconosciuta, un'associazione di secondo livello, ed è una rete associativa la cui finalità sono in armonia con quanto stabilito dal codice del terzo settore D.Lgs 117/17 all'art. 41 e con la normativa vigente in materia di rete associativa, di associazione di promozione sociale; di organizzazione di volontariato; di Fondazioni; di imprese sociali inclusi le cooperative sociali; di enti filantropici; società di mutuo soccorso; federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e gli altri enti del terzo settore (Associazioni sportive, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi).

L'A.N.A.S. promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica.

Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera consapevole volontà dei singoli cittadini di arricchire la propria personalità etico-morale, culturale e fisica, impegna l'A.N.A.S. a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazionismo storicamente si richiama.

L'A.N.A.S. è pertanto una libera Associazione che non può essere condizionata né guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.

L'Associazione ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa o credo politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.

Gli iscritti all'A.N.A.S. pertanto, fanno propri e propugnano i principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei diritti dell'uomo per eliminare le barriere tra le genti, impegnandosi nei rapporti con tutti i Paesi per una sempre maggior integrazione ed un auspicabile allargamento della Comunità.

In armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali a livello europeo e/o extraeuropeo.

Gli organi territoriali e nazionali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle associazioni affiliate ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal

ALLEGATO "B"
AL N. 20.225
D. RAEC

Stefano Gamba



presso lo Statuto.

L'A.N.A.S. promuove attività sociali nel territorio a mezzo di apposite sezioni, delegazioni e centri operativi onde realizzare in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, anche progetti di interesse pubblico.

L'A.N.A.S. ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico - sportive con finalità ricreative e formative, che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, L'A.N.A.S. può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sociale e/o Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Associate con enti che abbiano gli stessi fini istituzionali.

TITOLO I

Art. 1 - L'Associazione

1. E' costituita con sede in Palermo, l'A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE" è un Ente di Terzo Settore, una libera associazione di secondo livello legalmente riconosciuta, una rete associativa, ai sensi del D.Lgvo 117/17 art. 41, che opera sul territorio nazionale ed internazionale attraverso gli Enti di terzo settore: associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato; le Fondazioni; le imprese sociali, le cooperative sociali, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso; e le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e le altre associazioni (Associazioni sportive, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi) e le delegazioni all'uopo istituite. L'A.N.A.S. è iscritta e sarà iscritta in tutte le sezioni del Registro Unico del Terzo Settore, così come previsto dall'art. 46 comma 2 del D.Lgvo 117/17. La durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Le Finalità - Tutti gli scopi associativi descritti nello statuto devono svolgersi in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzati all'esercizio e diffusione della cultura della promozione sociale e del volontariato.

1. L' A.N.A.S. ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, ricreative e sportive, la formazione professionale e la protezione civile, nonché la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, indigenti, garantendo le pari opportunità allo

Alessandra Gualco



scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini.

1. bis L'A.N.A.S. ha tra i suoi fini istituzionali il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e caritatevole.

1. ter L'associazione si propone di:

a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;

b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;

c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madi di giorno e le banche del tempo.

1. quater La prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

1. quinquies

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- Attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, recruiting, outsourcing, formazione, politiche attive, tirocini curriculari ed extracurriculari, accompagnamento e sostegno al reinserimento lavorativo, orientamento al lavoro, orientamento specialistico, percorsi di rafforzamento delle competenze, counseling, creazione di impresa, scouting, marketing territoriale;

2. Nel settore sportivo, l'A.N.A.S. ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

2. bis organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

3. L'associazione propone la divulgazione, produzione,

Alessandra Grande



distribuzione e doppiaggio di film, cortometraggi, testi teatrali, audiovisivi di ogni tipo; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione ancora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, lo svolgimento, la promozione, dell'attività artistica culturale, teatrale, cinematografica; musicale, sportiva, di informazione; organizzare, promuovere, propagandare stagioni teatrali, concertistiche, e manifestazioni cinematografiche, artistiche in Italia ed all'estero; stipulare forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni con enti cinematografici, teatrali, lirico-sinfonici, conservatori di musica, accademie di belle arti, associazioni artistico - musicale, artistico - teatrali, artistico - cinematografiche, regioni, amministrazioni dello stato, enti locali, teatri di prosa e sperimentali, centri e scuole di cinema, danza, corpi di ballo, cori, gallerie d'arte, istituzioni sportive private e non, istituzioni religiose e scientifiche, università, istituzioni scolastiche private e pubbliche, enti in genere, della C.E.E., Consiglio d'Europa, enti internazionali; sperimentazione e ricerca di nuove forme di espressione artistica; l'attivazione di metodologie terapeutiche alternative: musicoterapie, cinematografiche, ipnoterapie, onoterapia e simili; promuovere e potenziare iniziative tendenti a favorire incontri e scambi culturali con organizzazioni dei paesi dell'E.U. ed extracomunitari.

3. bis

a) Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e di tutto il personale della scuola pubblica e paritaria di ogni ordine e grado;

b) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione scolastica e di orientamento scolastico e professionale;

c) promuovere l'innovazione pedagogico didattica dei docenti della scuola di ogni ordine e grado della scuola pubblica e paritaria;

d) promuovere la formazione del personale docente nel campo dell'innovazione metodologica e tecnologica (ITC)

3. ter

-Svolgere attività assistenziali, di solidarietà familiare, di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, violenza domestica e stalking

3. quater

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

Alessandra Gualco



della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) Obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

- percorsi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

c) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria che versano in situazione di not employment, education and training;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'A.N.A.S., inoltre, si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani e l'uguaglianza di genere;
- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, anche con l'attivazione e la gestione di progetti di servizio civile universale per la ricerca del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare attraverso progetti di sviluppo in favore della collettività ed attraverso la partecipazione attiva e diretta dei propri soci anche attraverso l'apertura di appositi "Sportelli Informa - Famiglia";
- favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio-sanitario sull'ambiente sull'handicap ed ogni altra iniziativa diretta alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- trasporto sanitario sia a favore dei soggetti emodializzati, sia per disabili ed infortunati compreso i trasporti in emergenza;
- attivarsi e partecipare - nel rispetto delle vigenti leggi che regolamentano la materia, ed in raccordo con le preposte Autorità alle attività di Protezione Civile;
- Collaborare con Enti Pubblici e/o Privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;

Alessandra Gualco



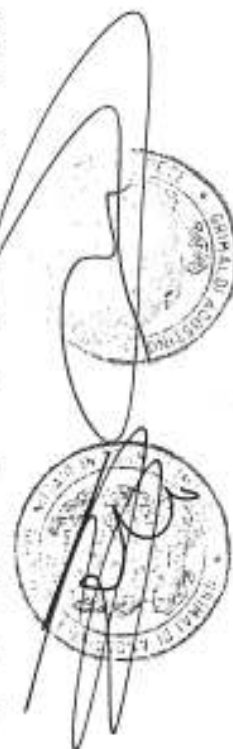
- attivare sportelli per la famiglia al fine di supportare ed agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, in materia di politiche familiari;
- l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale, aggiornamento, specializzazione delle qualifiche professionali in tutti i settori, compreso quello sanitario;
- realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECN;
- realizzare l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni sia in Italia che all'estero;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- la promozione di prodotti locali e regionali sia in Italia che all'estero;
- l'organizzazione di attività di ricerca per l'innovazione tecnologica;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di impianti sportivi, turistici, culturali, ricreativi e per il tempo libero;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di centri sociali e di strutture di assistenza per anziani, ammalati, handicappati, bambini;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- l'organizzare di manifestazioni, sfilate di moda, sagra, fiere, esposizioni, viaggi, convegni, dibattiti nel settore: turistico, musicale, sportivo, imprenditoriale, industriale, agricolo, sanitario, assistenziale, formativo professionale, culturale, ambientalista, architettonico;
- l'organizzazione di gemellaggi, scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
- la realizzazione di audio e video produzioni in proprio e avvalendosi di altri enti;
- l'istituzione di centri ricreativi per i soci;
- la realizzazione di studi e ricerche riguardanti soprattutto le problematiche culturali socioeconomiche, tecniche e giuridiche emergenti nella società di oggi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

Alessandro Gualco

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- di contribuire alla migliore conoscenza e valorizzazione del territorio e delle relazioni socioeconomiche nel processo storico e di sviluppo della società italiana;
- di elaborare e realizzare progetti relativi alla struttura istituzionale, finanziaria, produttiva, sanitaria, tecnica, urbanistica e architettonica della realtà regionale, nazionale e internazionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- di creare occasioni di lavoro e di qualificazione professionale nel campo dell'elettronica, della tecnica, delle pubbliche relazioni;
- l'aderire ad associazioni e cooperative aventi finalità analoghe o comunque senza scopo di lucro;
- l'organizzazione di rappresentazioni teatrali, filmati, sfilate ed esposizioni di macchine d'epoca, di arnesi antichi o di altro materiale che sia espressione della cultura del passato ovvero di tecniche moderne che siano testimonianza di quelle attuali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale diretti a quadri sociali, culturali, politici, giuridici e tecnici in tutti i settori e in ogni caso verso i settori maggiormente bisognosi di tali iniziative;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale;
- rapporti con istituti scolastici, università, associazioni, sindacati, stampa, mezzi di comunicazione di massa in genere, per contribuire alla migliore conoscenza delle suddette problematiche;
- la pubblicazione di giornali, riviste per la promozione e la diffusione delle problematiche oggetto dell'Associazione;
- di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e con varie associazioni per la realizzazione degli scopi di cui sopra;
- l'import-export di prodotti di ogni genere con l'estero senza

Alessandro Gamba



scopi di lucro;

- la gestione di agenzie pubblicitarie;

- l'acquisto e/o l'affitto di locali per la realizzazione degli scopi sopra elencati;

- l'acquisto e/o l'affitto di attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo atti a promuovere lo sviluppo tecnico della società;

- l'assistenza socio-sanitaria ed aiuti in genere verso le nazioni bisognose e del terzo mondo promuovendo ogni azione utile al conseguimento di tali fini;

- Servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;

- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016 n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme dell'art. 5 del D.Lgvo 117/17;

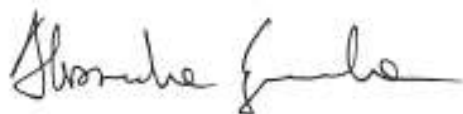
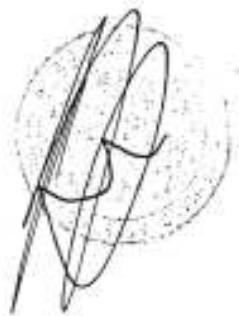
L'A.N.A.S. per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora:

- accettare lasciti e donazioni;

- accettare contributi pubblici e privati.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.N.A.S. svolge, senza scopi di lucro attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, l'Associazione potrà infine, usufruire di contributi, donazioni, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,



statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

6. Attività di volontariato in materia ambientale, socio culturale ed educativa, socio sanitaria, e di solidarietà sociale.

7. monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;

8. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

TITOLO II

Art. 3 - I Soci

1. Sono soci dell'A.N.A.S. le associazioni di promozione sociale; le organizzazioni di volontariato; le Fondazioni; le imprese sociali inclusi le cooperative sociali; gli enti filantropici; le società di mutuo soccorso; le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e gli altri enti del terzo settore (Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi) che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione.

1 bis E' prevista una disciplina volta a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. I soci partecipano con pari diritti all'elezione degli organi sociali, sono eleggibili a tutte le cariche sociali e partecipano a pieno titolo alla approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti, purché in possesso dei seguenti requisiti, previsti per l'accesso all'elettorato passivo:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
- c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva o seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Inoltre devono essere in regola con il tesseramento alla data di

Alessandro Gamba



presentazione della candidatura.

3. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 3 bis - aderenti

Possono aderire ad A.N.A.S., alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o ambito di operatività nazionale, che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal precedente art. 3, condividono i valori e le finalità della Rete e agiscono nell'ambito dell'educazione o operano per il suo sviluppo.

Art. 4 - Ammissione

1. La domanda di ammissione quale socio dell'A.N.A.S. è presentata ad una rete associativa A.N.A.S. territoriale che, accertati i requisiti di cui all'art.3 attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione e l'avvenuto pagamento della quota o contributo sociale, la trasmette al Direttivo della rete associativa A.N.A.S. Provinciale/Zonale per l'invio, attraverso il Comitato Esecutivo Regionale, alla Direzione Nazionale ai fini dell'accoglimento.

2. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

3. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

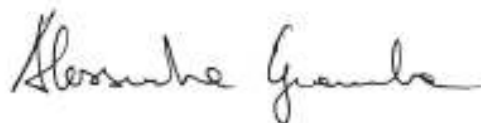
4. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'Ente attraverso tali strutture.

Art. 5 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati alla Rete Associativa A.N.A.S. i Circoli Associativi, i Circoli di Ricreazione per lavoratori, le associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali, le Associazioni di Protezione Civile, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Fondazioni, le Imprese sociali i circoli di Azione Sociale e associazione sportiva e culturali, le federazioni (d'ora innanzi denominati ETS) che svolgono senza scopo di lucro, tutte le attività stabilite dall'art. 2.

2. La domanda di affiliazione, raccolta ed istruita dal Comitato Esecutivo della rete associativa Provinciale/Zonale è inoltrata al Comitato Esecutivo Regionale, il quale, dopo averne accertato i requisiti ed espresso il proprio parere, la trasmette alla Direzione Nazionale per l'accoglimento.

3. Gli E.T.S. affiliati entrano a far parte dell'A.N.A.S. dopo l'accoglimento della domanda da parte della Direzione Nazionale



è previo pagamento della quota stabilita annualmente dalla medesima.

4. Gli E.T.S. e le associazioni e società sportive affiliati devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento dell'avanzo di amministrazione prodotto per le finalità istituzionali e non debbono essere in contrasto con il presente Statuto.

5. Negli statuti delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle Fondazioni, delle imprese sociali inclusi le cooperative sociali, degli enti filantropici, delle società di mutuo soccorso, delle federazioni, delle organizzazioni e dei coordinamenti nazionali di organismi privati e degli altri enti del terzo settore (Associazioni sportive, associazioni di Protezione civile, circoli ricreativi) affiliata, deve essere riportato di perseguire ai sensi dell'art. 2 della l. 117 del 2017 e successive modifiche, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti e all'approvazione dello Statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato lo Statuto presso la Direzione Nazionale.

6. Le associazioni che chiedono l'affiliazione all'A.N.A.S. devono essere composta da almeno 7 soci.

7. Gli E.T.S. affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati, il presente Statuto ed i regolamenti adottati, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi.

8. La modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione al Congresso Nazionale sono regolate dal presente statuto e dai regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale.

9. Gli E.T.S. affiliati, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

Art. 6 • Sospensione o Esclusioni

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, da prevedere in un apposito



Stefano Gamba

regolamento, nel quale siano garantiti al diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.

2. Le strutture affiliate possono irrogare sanzioni ai propri soci, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'associazione.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.

4. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con la finalità e le disposizioni statutarie o arrechino, altresì, danno morale o materiale all'A.N.A.S., possono essere sospese o espulse dalla Assemblée Nazionale.

5. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

TITOLO III

Art. 7 - Iscrizione nell'Elenco Nazionale

1. Le associazioni e gli altri Enti di Terzo Settore affiliati sono o verranno iscritti nei rispettivi Elenchi Nazionali ed in tutte le sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura della Direzione Nazionale.

2. E' fatto carico alle predette associazioni ed Enti di terzo settore affiliati, di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'A.N.A.S.

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 5 ed il non pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Direzione Nazionale, delle strutture di Base dal rispettivo Elenco Nazionale dell'A.N.A.S.

TITOLO IV

Art. 9 - Organi Nazionali

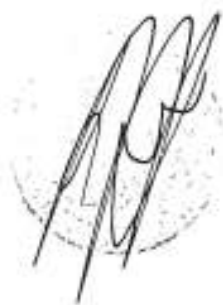
1. Sono Organi Nazionali:

- a) l'Assemblée Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) l'Esecutivo di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono Organi di Garanzia, di Giustizia:

- a) il Procuratore;
- b) il Collegio dei Probiviri Regionale;
- c) il Collegio dei Probiviri Nazionale.

3. Tutte le cariche elettive hanno una durata quadriennale e



cessano allo scadere del quadriennio, anche nel caso di nuove elezioni infraquadriennale indette per la ricostituzione degli organi.

Art. 10 - L'Assemblea Nazionale: Composizione e Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria è composta dai delegati eletti a livello regionale individuati tra i Presidenti dei medesimi circoli, associazioni, Enti di terzo settore nella proporzione di 1 ogni 25 affiliati. In caso di assenza di uno o più delegati si farà ricorso ai delegati supplenti.

2.bis L'A.N.A.S. si riunisce almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce altresì ogni quattro anni e comunque entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, e per il rinnovo delle cariche.

4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nelle ipotesi di cui al presente Statuto e tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei componenti della Direzione Nazionale.

5. Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria è fatta dal Presidente su deliberazione della Direzione Nazionale, secondo le modalità dettate dal Regolamento Nazionale, con comunicazione di convocazione inviata per lettera raccomandata, mail, a mezzo fax o altra idonea forma digitale purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto al voto almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno dei lavori, il luogo e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli aventi diritto a voto. In caso di convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria il termine per la spedizione dell'avviso viene dimezzato.

6. Le Assemblee Nazionali sono presiedute e dirette da un Presidente nominato dalla stessa Assemblea, a votazione palese e per alzata di mano. Allo stesso modo viene eletto un Vice Presidente, un segretario, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 - Validità delle Assemblee Congressuali Nazionali

Alessandra Giubba



1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e l'Assemblea Nazionale Straordinaria sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi;
- b) elegge, con votazioni separate e successive, nel seguente ordine: il Presidente Nazionale, i membri della Direzione Nazionale, i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proibiviri Nazionale;
- c) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La decadenza per qualsiasi causa della Direzione Nazionale, anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, comporta la contemporanea ed automatica revoca degli incarichi conferiti. Gli Organi di Giustizia rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati eletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino al termine del quadriennio per il quale erano stati eletti.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) delibera la revisione dello Statuto o le sue modifiche;
- b) rinnova le cariche elettive nel caso di anticipata decadenza della Direzione Nazionale;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- d) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 14 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e Diritto di Voto

1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria così come all'assemblea Straordinaria partecipano i delegati eletti, dagli affiliati, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto.
2. Alle assemblee partecipano, senza diritto al voto, il Presidente Nazionale dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri, il procuratore nonché i Presidenti Regionali.
3. Possono assistere gli eventuali altri soggetti che la Direzione Nazionale ritenesse opportuno invitare.
4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di

Alfredo Lanza



eseruzione ed a chiunque non sia in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 15 - Rappresentanza congressuali

1. Nell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, ogni delegato può rappresentare non più di 25 (venticinque) affiliati aventi diritto al voto (un voto per ogni E.T.S. s/o società o associazione sportiva dilettantistica). In caso di assenza o di impedimento, potrà essere sostituito dal delegato supplente eletto dall'assemblea regionale.

Art. 16 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. La Direzione Nazionale nella deliberazione di indizione dell'Assemblea nomina i membri della Commissione Verifica Poteri che, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le funzioni di Commissione Verifica Poteri, con le modalità specificate nel Regolamento Nazionale.

2. La Commissione verifica il diritto di partecipazione e di esercizio del voto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

3. L'Assemblea Congressuale elegge la Commissione Scrutinio, che sovrintende, con le modalità specificate nel Regolamento Nazionale, allo scrutinio dei voti, verificandone la modalità di attuazione e la regolarità.

4. Di entrambe le Commissioni non possono farne parte i candidati alle cariche elettive.

Art. 17 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. Salvo quanto previsto per la proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento dell'associazione e per l'elezione del Presidente Nazionale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. La votazione deve avvenire a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto ed in tutti i casi in cui l'Assemblea procede ad elezioni, fatta eccezione in quest'ultimo caso per l'elezione dell'Esecutivo di Presidenza dell'Assemblea e della Commissione Scrutinio, che avviene per voto palese ad alzata di mano.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

1. La metà più uno dei Circoli, società, Enti di Terzo Settore ed associazione affiliate, aventi diritto al voto, può presentare alla Direzione Nazionale proposte dettagliate e specifiche di modifica dello Statuto. La Direzione Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione e la

Alessandro Fumica



celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 90 giorni dalla richiesta stessa. Inoltre la Direzione Nazionale, in casi di variazioni legislative che lo rendano necessario, può avanzare delle proposte di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

2. Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza diretta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in prima convocazione, e di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole del 2/3 dei voti legittimati ed entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 19 - Proposta di scioglimento dell'Associazione.

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere presentata soltanto ad una Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 dei E.T.S., aventi diritto al voto.

2. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

3. La proposta di scioglimento dell'Associazione è approvata con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto. Il medesimo quorum è richiesto anche in ordine alla decisione relativa alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ed alla nomina dei liquidatori.

Art. 20 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.N.A.S. e, unitamente alla Direzione Nazionale, è responsabile nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento dell'Associazione.

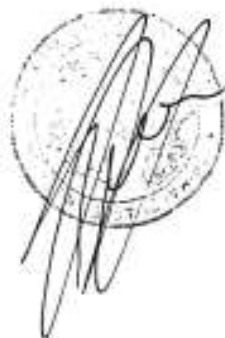
2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede la Direzione Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

3. Convoca, ogniquale volta lo ritenga opportuno per esigenze di servizio, l'Esecutivo di Presidenza, composto oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che dirige i lavori, dai 2 Vice Presidenti, dal segretario e due componenti eletti dalla Direzione Nazionale.

4. Convoca, altresì l'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

5. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, necessari ad evitare pregiudizi all'Associazione con l'obbligo di sottoporli, a

Stefano Gamba



ratifica, nella sua prima riunione.

4. tiene i libri contabili e amministrativi previsti dalla legge e dal codice del terzo settore

5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicesio.

6. Può delegare la firma per atti specifici.

7. Convoca l'Assemblea straordinaria in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

10. può aprire e chiudere i conti correnti intestati all'associazione.

11. Può avvalersi di consulenze esterne.

Art. 21 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria.

2. Risulta eletto il candidato che ha riportato almeno la metà più uno dei voti presenti.

3. Nell'ipotesi in cui non sia stato raggiunto il quorum di cui al comma precedente risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati si procederà al ballottaggio.

Art. 22 - La Direzione Nazionale: composizione e convocazione

1. La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 8 (otto) Consiglieri eletti dalla Assemblea Nazionale;

2. Risultano eletti i primi 8 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il candidato più giovane

3. La Direzione Nazionale si riunisce:

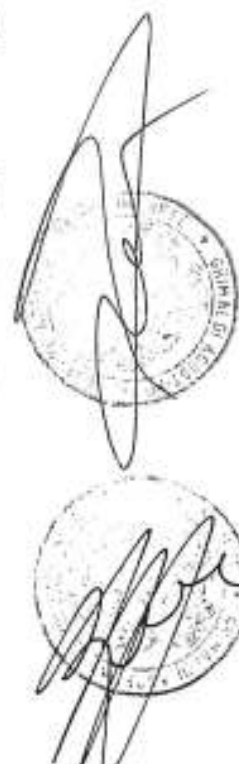
a) quando il Presidente lo ritiene opportuno, in relazione alle materie di competenza;

b) quando viene avanzata esplicita richiesta da almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.

Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che la Direzione riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività dell'associazione;

4. In caso di inerzia del Presidente nella convocazione, provvedono alla convocazione della Direzione Nazionale i Revisori dei Conti.

5. La Direzione Nazionale deve riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno ed è validamente costituita quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno la maggioranza dei componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve



Alessandro Giamberini

essere inoltrate a mano: lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

6. Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive della Direzione Nazionale, salvo i casi di giustificato motivo, decade immediatamente e, in tal caso, verrà integrato con il primo dei non eletti solo nel caso che quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza.

Art. 23 - Competenze della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale dirige ed amministra l'attività dell'Associazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare realizza i fini e le funzioni dell'Associazione.

- a) Elegge al suo interno i due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, e, su indicazione del Presidente, i membri dell'Esecutivo di Presidenza;
- b) approva ed amministra i fondi;
- c) predispone annualmente, entro il 31 (trentuno) marzo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale;
- d) determina l'indennità di carica per le varie cariche sociali ove previste per legge;
- e) delibera, su proposta dell'Esecutivo di Presidenza, l'organico degli Uffici Centrali;
- f) delibera la costituzione di settori organizzativi nazionali e ne nomina i relativi coordinatori;
- g) nomina e revoca il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell'Ente;
- h) definisce gli organismi tecnico-operativi di attività e ne disciplina il funzionamento;
- i) esamina e discute le linee di sviluppo e di potenziamento organizzativo dell'Associazione, istituendo in ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 circoli, società, Enti di terzo settore ed associazioni, titolari del diritto di voto, una Sede Regionale retta da una Direzione Regionale e in ogni provincia, nella quale abbiano sede almeno 3 ETS, Circoli o altre associazioni titolari del diritto di voto, una Sede Provinciale e/o Zonale

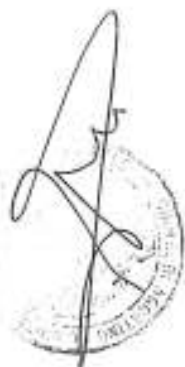
Renzo Gamba



retta dalla Direzione Provinciale e/o Zonaie;
 g) esane i regolamenti dell'associazione e le successive
 modificazioni;
 h) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme
 dell'Associazione;
 i) stabilisce le quote di affiliazione e del tesseramento;
 n) autorizza il Presidente a stipulare accordi e convenzioni con
 Associazioni private e Istituzioni Pubbliche Nazionali ed estere
 per il conseguimento delle finalità istituzionali
 dell'Associazione;
 n) assume, d'intesa con gli Organi Regionali, tutte quelle
 iniziative di ordine organizzativo, volte ad assicurare la
 presenza e l'equilibrato sviluppo dell'Associazione nel Paese ed
 a tal fine coordina le attività regionali;
 o) provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dalla
 legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;

Art. 24 - Decadenza della Direzione Nazionale

1. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o decadenza del
 Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario cura l'ordinaria
 amministrazione dell'associazione sino allo svolgimento
 dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle
 cariche, da convocarsi e celebrarsi entro 90 giorni dall'avvento
 che ha determinato la cessazione.
 2. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso resta in carica,
 unitamente alla Direzione nazionale in regime di prorogatio,
 curando l'ordinaria amministrazione dell'associazione sino allo
 svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo
 delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al
 precedente comma.
 3. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei
 componenti la Direzione Nazionale si avrà la decadenza della
 Direzione stessa e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria
 amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale
 straordinaria. In caso di dimissioni non contemporanee della metà
 più uno dei componenti la Direzione Nazionale, si avrà la decadenza
 della Direzione stessa ma non del Presidente, che resterà in
 prorogatio e provvederà alla convocazione dell'Assemblea
 straordinaria per l'elezione dei soli consiglieri. In caso di
 mancata approvazione del bilancio consuntivo si avrà la decadenza
 della Direzione Nazionale e del Presidente se la relativa
 deliberazione negativa sia stata adottata con il voto favorevole
 di due terzi dei delegati aventi diritto al voto. La prorogatio
 spetterà al Presidente unitamente alla Direzione Nazionale, fino
 alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria nel



Antonio Grillo

termini sopra descritti.

Art. 25 - Integrazione della Direzione Nazionale

1. In caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile entro 90 giorni si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art. 26 - Esecutivo di Presidenza: nomina, composizione e convocazione.

1. L'Esecutivo di Presidenza è composto da cinque componenti e dal Presidente, che lo presiede.
2. L'Esecutivo di Presidenza si riunisce quando lo ritiene opportuno ed in relazione alle materie cui all'art. 27 del presente Statuto.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo presiede. Il voto non è delegabile.

Art. 27 - Competenze dell'esecutivo di Presidenza

1. Accoglie, nella prima seduta utile, le domande di affiliazione dei Circoli, Enti di terzo settore ed associazioni e di altri organismi associativi;
2. Delibera la nomina, ove lo ritenga opportuno, di un delegato per un periodo massimo di sei mesi nelle province ove non è istituita una sede provinciale con tale compito;
3. Delibera lo scioglimento delle Sedi Periferiche, in caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, nomina un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Ratifica i provvedimenti di sua competenza, adottati in estrema urgenza dal Presidente;
5. Provvede nelle ipotesi previste dallo Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca.

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto al Registro dei contabili o all'albo dei dottori

Stefano Gamble



commercialisti e da due componenti effettivi e due supplenti, in possesso di specifiche professionalità, eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati A.N.A.S. Dura in carica quattro anni, e non decade in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

2. La Cancellazione o la sospensione del Presidente da tutti Albi, a causa di decadenza immediata della carica di Revisore dei Conti.

3. In relazione al numero dei suffragi conseguiti, i primi due dei votati assumono la carica di membri effettivi, gli altri due di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente ed è validamente costituito con la presenza di due componenti oltre al Presidente e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 29 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- di vigilare sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto.
1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 30 - Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene temporaneamente integrato con il componente supplente più anziano d'età se iscritto all'albo. Fino alla successiva Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente, funge da Presidente il membro effettivo più anziano d'età.

2. Nelle ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno un Revisore dei Conti effettivo, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione con il componente supplente più anziano d'età.

3. In entrambi i casi, di cui ai commi precedenti, il Collegio, così integrato, rimane in carica fino alla successiva assemblea per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti necessari all'integrazione dello stesso.

4. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, o qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti in modo da compromettere il funzionamento dell'organo, si

Alessandro Gualco



provvederà a convocare l'assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi e da tenersi nei successivi 90 giorni.

3. Perade della serie il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che non assiste, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive della Direzione Nazionale o a tre riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'assemblea Nazionale.

TITOLO V

ORGANI PERIFERICI

Art. 31 - Organizzazione Periferica Regionale, Provinciale e Zonale della rete associativa

1. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito della Regione sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

2. In ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 circoli, Enti di terzo settore ed associazioni o associazioni sportive, titolari del diritto di voto, la Direzione Nazionale istituisce una rete associativa territoriale regionale retta da una Direzione Regionale.

3. In ogni provincia nella quale abbiano sede almeno 3 circoli, Enti di terzo settore ed associazioni, associazioni sportive, titolari del diritto di voto, la Direzione Nazionale istituisce una rete associativa territoriale provinciale retta dalla Direzione Provinciale.

4. Ove le condizioni di presenza sul territorio di tanti circoli, Enti di terzo settore altre associazioni ed associazioni sportive lo rendano auspicabile per elevata dimensione demografica, la Direzione Nazionale sentito l'Esecutivo di Presidenza, può istituire delle reti associative territoriali zonali, rette una apposita Direzione.

5. Le strutture menzionate ed i loro organi sono amministrativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio. Hanno l'obbligo di redigere e approvare annualmente il proprio bilancio consuntivo e preventivo.

6. Nel caso in cui, per insufficienza del numero dei Circoli Enti di terzo settore ed associazioni sportive affiliati, non sia possibile costituire gli organi territoriali della rete associativa sia Regionali, Provinciali e Zonali, la Direzione Nazionale può istituire delegazioni regionali, provinciali e zonali.

7. Sono Organi Regionali della rete associativa

a) Assemblea Regionale;

Alfonso Gualco

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Alfonso Gualco', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- b) Presidente Regionale;
- c) Direzione Regionale;
- d) Comitato Esecutivo Regionale;
- e) Delegato Regionale;
- f) Collegio dei Revisori dei Conti.
- g. Enti Organi Provinciali o di Zona della rete associativa:
- a) Assemblea Provinciale /zonale;
- b) Presidente Provinciale/zonale;
- c) Direzione Provinciale/zonale;
- d) Comitato Esecutivo Provinciale/zonale;
- e) Delegato Provinciale/zonale;
- f) Collegio dei Revisori dei Conti.

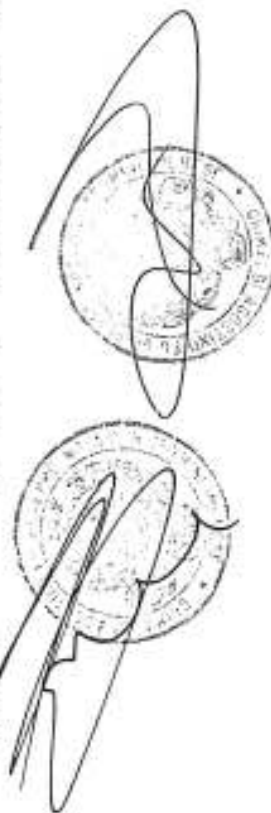
Art. 32 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria.
- a) L'Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria è composta dai delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i Presidenti dei medesimi circoli ed associazioni nella proporzione di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) affiliati. In caso di assenza di uno o più delegati si farà ricorso ai delegati supplenti.
2. L'Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria è composta dai delegati eletti a livello provinciale.
3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, l'Assemblea è indetta dalla Direzione Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o a mezzo fax, o altra idonea forma digitale purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.
4. L'Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria si svolge almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
5. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Regionale, nonché per le modalità di deliberazione dell'assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

Art. 33 - Competenze dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
- a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti della Direzione Regionale, i restanti membri e il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Regionale dei Proibiviri, con le stesse modalità previste

Alexandre Gamba



per il Congresso Nazionale Ordinario;

c) elegga i delegati all'Assemblea Nazionale ed i relativi supplenti nella misura stabilita dall'art. 10;

d) deliberi sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) decida ed approvi l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria:

a) elegga, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri della Direzione Regionale decaduti, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, i membri della Direzione Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto;

b) deliberi su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 34 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Nazionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta l'A.N.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Regionale, almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo ed l'Assemblea Regionale. Può avvalersi di consulenze esterne.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Art. 35 - La Direzione Regionale

1. La Direzione Regionale è eletta dall'Assemblea Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da un numero minimo di 8 consiglieri, fatta eccezione per le Regioni con solo due Province, per le quali la Direzione è composta da un numero minimo di 5 membri.

2. La Direzione Regionale è validamente costituita quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. L'organo di controllo partecipa alle riunioni della Direzione Regionale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativa-contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione



Assunta Gualdo

Regionale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dal presente Statuto per la Direzione Nazionale.

1. La Direzione Regionale:

- a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale, di volontariato, culturale e sportiva nella Regione di competenza secondo le direttive della Direzione Nazionale;
- b) amministra i fondi;
- c) verifica ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale;
- d) approva il conto preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale;
- e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;
- f) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso l'associazione, organizza attività per la realizzazione degli scopi statutari cui all'art. 2 ed approva, sostiene e sorveglia quelle richieste dagli E.T.S. affiliati e aderenti;
- g) elegge, al proprio interno, il Vice Presidente della Direzione e i 3 membri del Comitato Esecutivo.

Art. 26 - Il Comitato Esecutivo Regionale

1. Il Comitato Esecutivo Regionale è l'organo esecutivo e d'amministrazione dell'A.N.A.S nel territorio regionale.
2. E' formato con diritto di parola e di voto, dal Presidente regionale, dal Vicepresidente, e da 3 membri, eletti dalla Direzione regionale al suo interno, con compiti organizzativi, amministrativi e di programma.
3. E' convocato dal Presidente Regionale, di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
5. Determina le modalità di lavoro al suo interno, assegnando incarichi operativi e di settore.
6. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione Regionale.
7. Predispona il conto preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.
8. Tiene i rapporti con l'Ente Regione.
9. Accetta le domande di nuova affiliazione e di riaffiliazione, istruite dal Comitato Esecutivo Provinciale e Zonale e le inoltra, con il proprio parere, per l'accoglimento alla Direzione Nazionale.

Alessandro Giamberini



10. In caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale da parte della sede provinciale e zonale, propone all'Esecutivo di Presidenza la nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla sostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia ed il collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Regionale si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo Regionale.
11. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica della Direzione nella prima seduta utile.
12. Cura la preparazione dell'Assemblea Regionale.

Art. 37 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 10 E.T.S. con diritto al voto la Direzione Nazionale può nominare un delegato regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione della rete associative A.N.A.S. regionale. Il Delegato ha il compito di costituire la rete associativa regionale con un minimo di 10 Enti di Terzo settore o associazioni o associazioni sportive dilettantistiche o circoli affiliati, creando così l'assemblea regionale, ed eleggendo gli organi regionali preposti dal presente statuto. L'incarico è annuale, può essere revocato prima della sua scadenza e può essere riconfermato anche tacitamente alla scadenza.
2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare alla Direzione nazionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza della Direzione Nazionale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Art. 38 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1. In ogni Regione è istituito il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che è composto ed opera a livello regionale secondo quanto stabilito a livello nazionale dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto.

Art. 39

L'Assemblea Provinciale/Zonale

1. L'Assemblea Provinciale/Zonale può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti, o dai delegati del Circolo A.N.A.S. Provinciale affiliato di diritto dai Circoli, Enti di Terzo Settore, Associazioni Sportive



Alessandro Fianello

dilettantistiche ed altre Associazioni affiliate, con sede esclusivamente nel territorio della Provincia, ed aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea Zonale è composta dal Presidente, o dai delegati del Circolo A.N.A.S. Zonale affiliato di diritto, dai Circoli, Enti di Terzo Settore, Associazioni Sportive dilettantistiche ed altre Associazioni affiliate, con sede esclusivamente nel territorio zonale, ed aventi diritto al voto.

4. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, l'Assemblea Provinciale/Zonale è indetta dalla Direzione Provinciale/Zonale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o fax o altra idonea forma digitale purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.

5. L'Assemblea Provinciale/Zonale Ordinaria si svolge almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.

6. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Provinciale/Zonale, nonché per la modalità delle sue deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Regionale.

Art. 40 - Competenze dell'assemblea Provinciale/Zonale

1. L'Assemblea Provinciale/Zonale Ordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti della Direzione Provinciale/Zonale, i membri e il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Regionale Ordinaria, o il Revisore Unico, scegliendolo tra persone iscritte al relativo albo, qual'ora nei casi dove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgvo 117/17 b) elegge i delegati all'Assemblea Regionale ed i relativi supplenti, nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) S.T.S., società e/o associazioni sportive affiliate. In ogni caso si ha diritto all'elezione di almeno un delegato;

c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed approva il Rendiconto Annuale Economico Finanziario o il Bilancio ordinario;

di discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale, Culturale e giovanile dell'anno successivo.

2. L'Assemblea Provinciale/Zonale Straordinaria:

Alvinho Giampa



a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza previste nel presente Statuto verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale. Il Presidente Provinciale/Zonale ed i membri della Direzione Provinciale/Zonale decorati, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i membri della Direzione Provinciale/Zonale;

b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 41- Il Presidente Provinciale/Zonale

1. Il Presidente Provinciale/Zonale è eletto dall'Assemblea Provinciale/Zonale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Regionale, in quanto applicabili.
2. Rappresenta l'A.M.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Provinciale/Zonale almeno sei volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale ed l'Assemblea Provinciale/Zonale.
3. Può avvalersi di consulenze esterne.
3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Regionale.

Art. 42 - La Direzione Provinciale/Zonale

1. La Direzione Provinciale/Zonale è eletta dall'Assemblea Provinciale/Zonale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da 9 consiglieri.
2. La Direzione Provinciale/Zonale è validamente costituita quando siano presenti il suo presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, quest'ora nei casi dove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgvo 117/17, partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale/Zonale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativo-contabile.
3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione Provinciale/Zonale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dal presente Statuto per le Direzioni Regionali e Nazionale.
4. La Direzione Provinciale/Zonale:
a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale,



Alessandro Gualco

culturale, di volontariato, formativa e sportiva nella Provincia e zona di competenza secondo le direttive della Direzione Regionale;

b) amministra i fondi;

c) verifica e approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale in caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente Statuto, in quanto compatibili;

d) approva il conto preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale e lo trasmette all'assemblea Provinciale per l'approvazione in via definitiva;

e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;

f) raccoglie le domande di nuova affiliazione e le domande di riaffiliazione, le istruisce e le inoltra al Comitato Esecutivo Regionale;

g) cura che gli affiliati nell'ambito della Provincia siano in regola con i loro obblighi verso la rete associativa, organizza attività (gara, tornei, campionati, iniziative formative, ecc.) ed approva, sostiene e sorveglia quelle richieste da parte di Enti di terzo settore, associazioni o organismi associativi della Provincia.

h) elegge, al proprio interno, il Vice Presidente della Direzione e i 3 membri del Comitato Esecutivo.

3. Nella ipotesi di decadenza o commissariamento della Direzione Provinciale/Zonale si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale.

Art. 43 - Il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale

Il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale è l'organo esecutivo e d'amministrazione dell'A.N.A.S. Provinciale/Zonale:

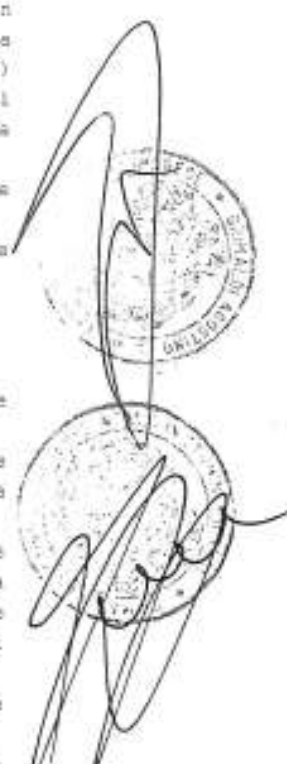
1. E' composto, con diritto di parola e di voto, dal Presidente Provinciale/Zonale, dal Vicepresidente e da 3 membri, eletti dalla Direzione Provinciale/Zonale.

2. E' convocato dal Presidente Provinciale/Zonale di norma ogni mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o in via straordinaria qualora lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

3. Specifica le funzioni del Vicepresidente e dei Segretari e le proprie modalità di lavoro.

4. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione Provinciale/Zonale.

Alessandro Guanda

The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. To the left of the signature are two circular official stamps. The top stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text. The bottom stamp is also partially obscured and contains the text "COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE/ZONALE" around its perimeter.

5. Predispone il conto preventivo ed il rendiconto annuale e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Provinciale/Zonale.

6. Fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Direzione Provinciale/Zonale e cura la loro preparazione.

7. Assume i provvedimenti necessari a garantire la serietà della vita associativa all'interno dei Circoli e delle Società Sportive.

8. In caso di urgenza, ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione Provinciale/Zonale, con l'obbligo di sottoporle alla sua ratifica nella prima seduta utile.

9. Cura la preparazione dell'Assemblea Provinciale/Zonale.

10. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Provinciale/Zonale, si ha la decadenza anche del rispettivo Comitato Esecutivo.

Art. 44 - Il Delegato Provinciale/Zonale

1. Nelle Province o nelle zone ove non abbiano sede almeno 3 Enti di Terzo settore, Circoli, Associazioni, Società o Associazioni sportive affiliati con diritto al voto, la Direzione nazionale può nominare un Delegato Provinciale oppure Zonale con lo specifico mandato di addiventare alla costituzione della rete associativa provinciale o zonale A.N.A.S. Il Delegato però porterà a termine il suo mandato dopo aver costituito la rete associativa provinciale o zonale con un minimo di 3 Enti di Terzo settore, associazioni o associazioni sportive dilettantistiche o circoli affiliati, formando così l'assemblea provinciale/zonale, che si occuperà di formare gli organi provinciali/zonali preposti dal presente statuto. L'incarico è annuale, può essere revocato prima della sua scadenza e può essere riconfermato anche tacitamente alla scadenza.

2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare alla Direzione Nazionale, e alla Direzione Regionale, una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. La decadenza della Direzione nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale/Zonale.

Art. 45 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti

1. In ogni Provincia può essere istituito il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgvo 117/17, ed è composto ed opera a livello provinciale secondo quanto stabilito a livello nazionale dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto, o il Revisore Unico

Stefano Gamba

A circular stamp, likely an official seal, with a signature written over it in dark ink. The signature is stylized and appears to be 'R. Gamba'.

scegliendola tra persone in possesso di relativa iscrizione all'albo.

TITOLO VI

Art. 46 - Organi di Garanzia di Giustizia

1. Gli Organi di Garanzia, di Giustizia dell'A.N.R.S. hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

- a) Il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- b) Il Collegio dei Probiviri Regionali;
- c) Il Procuratore;

2. I Componenti degli Organi di Garanzia, di Giustizia, Nazionali e Periferici, non possono ricoprire un'altra carica nell'A.N.R.S. nazionale e periferico; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli organi di cui all'art. 24 dello Statuto.

La funzione giurisdizionale, disciplinata da un apposito regolamento, si esplica attraverso i seguenti principi:

- a) doppio grado di giurisdizione;
- b) distinzione tra fase istruttoria del procedimento, attribuita al Procuratore e fase del giudizio;
- c) rispetto del principio del contraddittorio;

3. E' previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che estingue la sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Esso è emesso dal Collegio dei Probiviri Nazionale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi cinque anni, dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo;
- b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

4. Le norme sul funzionamento degli Organi di Garanzia di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 47 - Il Collegio dei Probiviri Nazionale

1. Il collegio dei Probiviri Nazionale, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale e devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

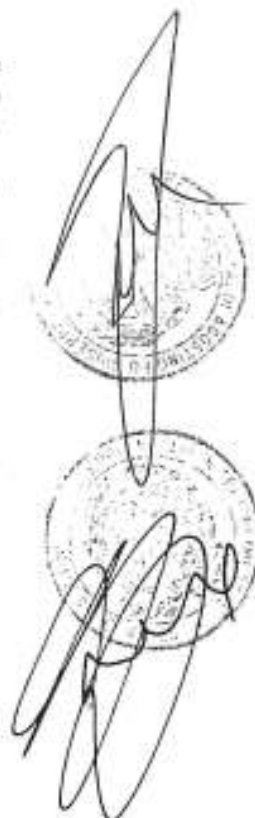
Al Collegio dei Probiviri Nazionale è attribuita la funzione giurisdizionale in grado di appello, avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri Regionali.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.

2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

3. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra

Alfonso Fiume



il componente più anziano per età.

4. Il Collegio dei Probiviri Nazionale è Organo di Garanzia nei confronti sia degli associati che della struttura organizzativa dell'A.N.A.S., con funzioni consultive per quest'ultima ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri Nazionale decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su controversie insorte, per conflitti di competenza, tra organi del livello nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli regionali/provinciali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisioni da depositarsi entro sessanta giorni.

6. Organo di appello avverso le decisioni del collegio dei probiviri nazionale è l'assemblea nazionale.

Art. 48 - Il Collegio dei Probiviri Regionale.

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale. I membri del Collegio durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza della Direzione Regionale.

Al Collegio dei Probiviri Regionale è attribuita la funzione giurisdizionale in primo grado per tutte le infrazioni commesse nel proprio territorio.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.

2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

3. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale sono immediatamente esecutive, dalla notifica alla parti del procedimento. In caso di appello presso il Collegio dei probiviri Nazionale, la proposizione dell'appello sospende la decisione di primo grado sino alla decisione di secondo grado del Collegio dei Probiviri Nazionale, che è definitiva ed inappellabile.

Art. 49 - Il Procuratore

1. Al Procuratore sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia dell'A.N.A.S.. Esse vengono svolte sia a seguito di denuncia da parte degli affiliati, tesserati, degli organi centrali e periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogniqualvolta il Procuratore venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.

2. La Procura è composta dal Procuratore stesso, che ne è il



Alvinho Fianchi

titolare, e da un sostituto; può avvalersi inoltre di uno o più collaboratori. Il Procuratore e il sostituto sono nominati dall'Assemblea Nazionale, durano in carica un quadriennio, coincidente con quello olimpico, e possono essere riconfermati. 3. Le indagini relative ai fatti denunciati o avviate d'ufficio devono concludersi entro novanta giorni ed inviate al giudice competente.

TITOLO VII

Art. 50 - Organismi Nazionali e Responsabili Tecnici di settore

1. La Direzione Nazionale nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione ed in presenza di attività continuative può costituire organismi nazionali di settore e nominare un coordinatore nazionale.

2. I settori hanno il compito di:

- a) proporre programmi ed il calendario di attività;
- b) organizzare le attività di carattere nazionale;
- c) favorire lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore a livello locale collaborando a tal fine con gli organi regionali e provinciali/zonali.

TITOLO VIII

NORME COMUNI E GENERALI

Art. 51 - Votazioni Congressuali

1. E' garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli organi associativi.

2. Le candidature vanno presentate all'Esecutivo di Presidenza Nazionale, ovvero ai Comitati Esecutivi Regionali e Provinciali/Zonali, entro i termini previsti dal Regolamento Nazionale, per la loro accettazione. E' possibile ricorrere contro la loro eventuale reiezione all'Esecutivo di Presidenza dell'Assemblea.

3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali minoranze e pertanto, per la indicazione dei membri elettivi, le Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali o Zonali, possono votare con liste contrapposte, purché presentate da Delegati che esprimano almeno il 10% dei voti rappresentati.

4. Ogni lista deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei componenti da eleggere.

a) Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

b) I posti elettivi saranno ripartiti tra le diverse liste proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna di esse.

c) Ogni Delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 2/3 dei candidati da eleggere.

Blessina Fianha



Art. 52 - Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale.
2. Esso ha validità annuale secondo le scadenze stabilite dalla Direzione Nazionale.

Art. 53 - Il certificato di appartenenza dei E.T.S. e della Società Sportiva

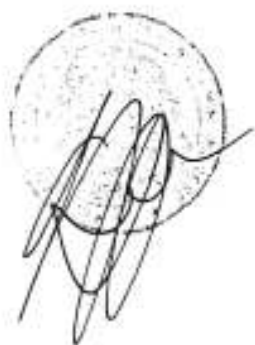
1. Il certificato di appartenenza, rilasciato ai E.T.S. ed alle altre associazioni ed associazioni Sportive dalla Direzione Nazionale, ha validità annuale e legittima l'adesione dei E.T.S. e della Società Sportive all'A.N.A.S. Esso è valido per l'anno in cui è rilasciato.

Art. 54 - Regolamento Nazionale degli Organi Istituzionali, degli Organismi di settore e dei E.T.S. e della Società Sportiva

1. Per regolare il funzionamento della Direzione Nazionale e di eventuali organismi nazionali di settore saranno redatti regolamenti interni, approvati dalla Direzione Nazionale.
2. Il Regolamento Nazionale dei E.T.S. e della Società Sportive è approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 55 - Incompatibilità interne

1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale e periferica dello stesso Ente.
2. Le cariche quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'A.N.A.S.
3. Le cariche di Presidente Nazionale e di membro della Direzione Nazionale sono, altresì, incompatibili con altri incarichi all'interno dell'Associazione.
4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o per l'altro delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
5. La funzione di componente degli Organi direttivi centrali e periferici dell'A.N.A.S. non può essere assunta da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, come stabilito dall'art. 5 della legge 149 del 2013, equiparerrebbe l'associazione ad un partito politico, con tutti gli obblighi e



Roberto Guala

adempimenti che ne conseguono; Così come la assunzione e gestione di incarichi, a qualunque titolo, attribuiti dalla Direzione Nazionale e dalle Direzioni Regionali e Provinciali/Locali, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'A.N.A.S., laddove non sia espressamente pattuito e deliberato diversamente, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

Art. 56 - Il patrimonio e il bilancio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.

2. Le entrate sono costituite:

a) dai proventi del Tesseramento;

b) dalle quote di affiliazione;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

3. Il fondo di riserva è costituito, nella misura decisa dalla Direzione Nazionale, in percentuale non inferiore al 5% (cinque per cento) e non superiore al 10% (dieci per cento), dalle quote derivanti dall'adesione alla qualità di socio ordinario.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

5. Al termine dell'esercizio finanziario l'A.N.A.S. ai vari livelli delibera sul bilancio consuntivo nazionale e sui rendiconti economici e finanziari consuntivi, provinciali e regionali, che, assieme alle relazioni del Collegio dei Revisori, sono sottoposti alle corrispondenti Direzioni per la sua approvazione con le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Congresso delibera la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione, che devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

7. E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8. In caso di cessazione e/o estinzione dell'Associazione il Patrimonio dell'A.N.A.S. sarà devoluto così come statuito dal codice del terzo settore: ad altra Associazione con finalità analoghe, a enti morali o a imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità.

Art. 57 - Regolamenti

Alessandro Gamba

1. I regolamenti di applicazione dello Statuto, dei settori e o per attività specifiche e le loro eventuali modifiche ed integrazioni sono deliberati dalla Direzione Nazionale.
2. Essi in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto.

Art. 32 - Attività Editoriale e il periodico ufficiale

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto l'A.N.A.S. può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi.

La pubblicazione di un periodico ufficiale dell'Associazione rientra in tale ambito ed è fatta a cura della Direzione Nazionale.

A circular stamp, likely an official seal, with a signature written over it in dark ink. The signature is stylized and appears to be 'R. L.' or similar.A handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Antonio Gamba'.